

Giornata di Studio Novità sul "Decreto Ronchi" e Responsabilità dei soggetti coinvolti

Convegno nazionale II Edizione
Bologna 30 settembre 2000

• DELIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE RIFIUTI FRA LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO

Dalla relazione del Prof. avv. Pasquale Giampietro, docente universitario, già consigliere di Cassazione, pioniere in materia di diritto ambientale, intervenuto su "DELIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE RIFIUTI FRA LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO".

Con la sua relazione il prof. Giampietro ha offerto un importante ed originale contributo alla trattazione di una tematica sulla quale, ad oggi, nessuno o pochi, hanno fatto o cercato di fare chiarezza. **La direttiva del Comitato Nazionale assegna al R.T. competenze vastissime anche di carattere gestionale, tali da far ritenere libero da tali responsabilità il titolare o il legale rappresentante dell'impresa. Ma va definito (e solo la giurisprudenza futura potrà chiarire il dubbio) se l'attribuzione di tali competenze al responsabile tecnico, da parte del Comitato Nazionale, siano legittime. Infatti solo in tal caso le responsabilità del R.T. potrebbero limitare le responsabilità del titolare o legale rappresentante. Tale valutazione, tuttavia, va rapportata alle grandi imprese, poiché nelle piccole imprese difficilmente si esce dalla responsabilità del titolare o legale rappresentante, in quanto, stante l'obbligo di vigilanza, lo stesso non poteva non sapere e, quindi, non essere partecipe dell'eventuale reato.**

Il dubbio di legittimità sull'attribuzione di mansioni al R.T. nasce dalla constatazione che il D.M. 26.01.'91 e il D.M. 26.04.'98 attribuiscono al Comitato Nazionale il compito di fissare i criteri di idoneità professionale di tale figura (prevista dalle normative vigenti) e non di determinarne le competenze. Peraltro, le eventuali omissioni delle competenze attribuite al R.T. non sono e non potevano essere sanzionate dal Comitato Nazionale che pur le ha individuate.

